



COMUNE DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA IV
TERRITORIO E AMBIENTE

REGOLAMENTO PER

L'OCCUPAZIONE

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE



INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Oggetto del tassa

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto

Art. 5 - Revoca e sospensione delle concessioni e rimozione temporanea delle occupazioni per motivi di pubblica utilità

Art. 6 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del tassa

Art. 7 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe

Art. 8 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

Art. 9 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

Art.10 - Criteri di determinazione del tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

Art.11 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del tassa

Art.12 - Esenzioni, riduzioni e maggiorazioni

Art.13 - Versamento del tassa

Art.14 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del tassa

Art.15 - Gestione del servizio

Art.16 – Sanzioni

APPENDICE - Criteri e Procedura per il Rilascio dell'Autorizzazione per l'Occupazione di Suolo Pubblico e per l'Installazione di Chioschi e di Strutture Precarie Esterne ai Pubblici Esercizi



Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della TOSAP per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel titolo III del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2 - Oggetto del tassa

1. Sono soggette al pagamento della TOSAP le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Sono, parimenti, soggette al pagamento della TOSAP le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La TOSAP si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, nonché su aree private comunque soggette permanentemente a pubblico passaggio.
4. Sono inoltre soggette al pagamento della TOSAP le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. Il pagamento della TOSAP non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del tassa va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

1. La TOSAP è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza del rilascio dell'atto stesso, dall'occupante di fatto, in proporzione alla misura effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, la TOSAP è dovuta, per l'intero anno, dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni ed autorizzazioni da parte del Comune.
2. Le istanze intese ad ottenere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico devono essere indirizzate per iscritto al Comune, Area IV – Territorio e Ambiente.



3. Nel caso in cui il richiedente, titolare di precedente concessione per occupazione di suolo pubblico di qualunque tipologia, risulti non aver ottemperato al pagamento della TOSAP, la nuova richiesta non può essere accolta sino all'avvenuto versamento degli importi dovuti.
4. I pareri di competenza delle Aree e Uffici interessati devono essere resi entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Il mancato parere entro il termine previsto equivale a silenzio assenso. Il termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, è di 90 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda all'ufficio competente al rilascio della concessione.
5. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condomino o condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.
6. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.
7. Per il pagamento della TOSAP si applica il successivo art. 13, comma 3.
8. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
 - b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento del primo taxa e, se occorre, anche quelle di versamento dei canoni successivi;
 - e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.
 - f) Estremi dell'avvenuto pagamento della TOSAP.

Art. 5 - Revoca e sospensione delle concessioni e rimozione temporanea delle occupazioni per motivi di pubblica utilità

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, per motivi di comprovate esigenze di pubblica utilità, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese. Resta fermo il diritto alla restituzione delle somme pagate limitatamente alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa ovvero alle mensilità intere comprese nel periodo di sospensione comminato.
2. La revoca o la sospensione della concessione comporta, altresì, l'obbligo a carico del destinatario di rimuovere le attrezzature utilizzate per l'occupazione. In caso di inadempienza, entro il termine concesso, il dirigente di cui al quarto comma da esecuzione alla rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
3. Per motivi di pubblica utilità può essere ordinata al concessionario una breve rimozione temporanea delle attrezzature utilizzate per l'occupazione ed indicate nell'atto di concessione, senza che il concessionario stesso possa avanzare pretese ed, altresì, senza obbligo da parte del



Comune di restituzione delle somme riscosse. In caso di inadempienza, entro il termine concesso, il dirigente di cui al quarto comma dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.

4. Nel caso di occupazioni in assenza di concessione, il dirigente a cui competerebbe il rilascio della concessione, dispone la rimozione delle attrezzature collocate. In caso di inadempienza entro il termine concesso, il dirigente predetto da esecuzione alla rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
6. Il mancato rispetto, per due volte nell'arco di dodici mesi, delle prescrizioni e clausole contenute nell'atto di concessione, comporta la sospensione fino a 20 giorni della concessione stessa. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, dopo l'applicazione della sospensione, il dirigente responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, dispone la revoca della stessa anche nel caso in cui il contravventore abbia versato la sanzione amministrativa comminata.
7. Il mancato versamento della TOSAP, per gli anni successivi a quello del rilascio della concessione, comporta la revoca della concessione stessa, nel caso in cui il pagamento, maggiorato degli interessi legali, non avvenga entro quindici giorni dal ricevimento di una comunicazione di diffida, successiva all'esperimento delle procedure di cui all'art.14, comma 1, del presente regolamento.
8. E' a carico del concessionario l'onere di presentare all'Area che ha emesso la diffida la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro il predetto termine.
9. Nel caso in cui le strutture o attrezzature oggetto di concessione risultino modificate, disordinate ovvero in stato di degrado a causa di omessa manutenzione od uso improprio delle stesse, con provvedimento del dirigente cui compete il rilascio della concessione viene disposta la rimozione delle attrezzature collocate. In mancanza della rimozione il dirigente predetto da esecuzione alla rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.

Art.6 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del
tassa

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tassa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
3. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento per eccesso alla cifra intera salvo quanto disposto dal successivo art. 12, comma 1, punto t). Per i mezzi e impianti pubblicitari, come definiti dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, la misura è determinata dalla proiezione sul suolo del mezzo stesso espressa in metri quadrati.



4. Nel caso di occupazioni permanenti superiori a 1.000 mq, la metratura eccedente tale misura è considerata, ai fini del calcolo della tassa, in ragione del 10 per cento. Nel caso di occupazioni temporanee superiori a 400 mq., la metratura eccedente tale misura è considerata, ai fini del calcolo della tassa, solo in ragione del 5 per cento. Per le occupazioni temporanee realizzate da un unico soggetto con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 5 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
5. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti, nonché con seggiovie e funivie, valgono in tema di graduazione e determinazione della tassa le disposizioni di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Art. 7 - Occupazioni permanenti.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari.
2. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 8 - Occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata, fatte salve le riduzioni di cui all'art 12 comma 2 e gli specifici criteri e modalità di calcolo degli spazi occupati previsti dai regolamenti vigenti, alla superficie effettiva occupata ed è graduata come indicato al precedente art. 6. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione.
2. La tassa si applica in base alle tariffe orarie o giornaliere, per categorie, approvate dalla Giunta Comunale; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
3. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli esercenti il commercio su aree pubbliche, la tassa è determinata sulla base delle tariffe approvate computando al massimo 250 giornate lavorative annue.
4. Per le manifestazioni di carattere politico, sindacale, religioso, sociale o di solidarietà la tassa si conteggia per un giorno di occupazione nel caso di manifestazioni di durata sino a sette giorni, e per tre giorni di occupazione nel caso di manifestazioni di durata maggiore a sette giorni e sino a ventiquattro giorni.
5. Nel caso di occupazione di suolo pubblico mediante strutture, i tempi impegnati nelle operazioni di montaggio e smontaggio sono computati a tutti gli effetti ai fini del conteggio della tassa.
6. Nei casi in cui le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture vengano anticipate o posticipate, previa disposizione del dirigente competente al rilascio della concessione, per le motivazioni di cui al successivo comma 7, il tempo di anticipo (che precede la manifestazione) o



di posticipo (che segue alla manifestazione) per dette operazioni non viene considerato ai fini del calcolo della tassa.

7. L'anticipo ed il posticipo delle operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture sono consentiti al fine della eliminazione o riduzione di possibili disagi alla cittadinanza o per particolari esigenze tecniche connesse all'attività di controllo svolta dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento e dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 9 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate alla tassa in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 10, comma 6.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei titolari della concessione di occupazione del suolo.
3. Qualora per esigenze di pubblico interesse o per ragioni di tutela della sicurezza di strade, marciapiedi, piste ciclabili, percorsi pedonali, ecc., il Comune richiedesse di rimuovere, apportare variazioni o effettuare spostamenti agli impianti esistenti, il proprietario degli impianti è tenuto a provvedervi a sua cura e spese, entro il termine che sarà indicato dal Comune senza poter avanzare pretese di indennizzo.

Art.10 - Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere, diversi da quelli di cui all'art. 9, comma 1, è determinato sulla base della lunghezza dell'impianto sotto la sede di strade pubbliche e sue pertinenze o sotto strade e/o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. La tassa viene corrisposta per ogni singolo cavo, tubazione, cavidotto di scorta, ancorché ubicati in una medesima condotta o struttura.
2. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, La tassa di cui sopra deve essere maggiorata degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati dalla Giunta comunale.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.
4. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuto, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa approvata dalla Giunta comunale, con maggiorazioni per km o frazione, superiore ai 5 km.



5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 8, è applicata in misura forfettaria con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - a) per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica la tassa base fino a un chilometro lineare; mentre la tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tassa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
 - occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
 - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 - occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.
6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annua è determinata dalla Giunta comunale sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni.
7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto di cui al precedente comma 1, il concessionario può chiedere di effettuare il pagamento della tassa in un'unica soluzione anticipata a completa estinzione di quanto dovuto per l'occupazione, fatto salvo quanto previsto dall'apposito Regolamento per la sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici relativamente a depositi cauzionali ed eventuali indennità di civico ristoro. La tassa è in tal caso commisurata alla durata e ampiezza dell'occupazione e il corrispettivo viene determinato moltiplicando l'importo unitario al km lineare per il numero dei chilometri e tale prodotto per il numero di anni di durata della concessione.

Art.11 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica.
Determinazione della tassa.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un tassa annuale in base alle tariffe approvate dalla Giunta comunale, graduate in relazione alla località in cui sono situati gli impianti.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, questa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.



5. La tassa di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla pagamento della tassa di occupazione di cui ai precedenti artt. 6 e 7.
6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto una tassa annuale sulla base della tariffa approvata dalla Giunta comunale, graduata come sopra indicato al comma 1.

Art.12 – Esenzioni, riduzioni e maggiorazioni.

1. Sono esenti dal pagamento della TOSAP:
 - a. le occupazioni effettuate dal Comune per manifestazioni od iniziative gestite direttamente dagli stessi, in presenza delle eventuali prescritte autorizzazioni;
 - b. le occupazioni per iniziative e manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune, purchè non prevedano l'accesso a pagamento e non comportino alcun tipo di attività commerciale;
 - c. le occupazioni effettuate direttamente da enti pubblici o loro agenzie che non comportino lo svolgimento di attività commerciale o manifestazioni con accesso a pagamento;
 - d. le occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato;
 - e. le occupazioni effettuate per la raccolta di fondi da devolvere esclusivamente e totalmente per fini di utilità sociale; in tale caso il soggetto occupante deve produrre apposita dichiarazione di impegno;
 - f. le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati o i 40 metri quadrati nel caso in cui vi sia installazione di strutture. In tali casi l'occupazione non può essere di durata superiore alle 10 ore;
 - g. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, vasi a terra con piante addobbate in occasione di festività;
 - h. le occupazioni previste dalla Giunta comunale come esenti nell'ambito di specifici piani o programmi di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento riferiti ad aree cittadine;
 - i. le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
 - j. le occupazioni effettuate mediante le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
 - k. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati nonché le occupazioni realizzate con autospazzatrici, camion di raccolta, cassonetti, campane ed altri contenitori destinati al conferimento dei rifiuti solidi urbani;
 - l. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;



- m. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla Provincia;
 - n. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - o. gli accessi carrabili, gli scivoli, le rampe ed altri manufatti destinati a soggetti portatori di handicap;
 - p. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzati;
 - q. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
 - r. le occupazioni effettuate con passi carrabili, griglie metalliche, luci cantina, scantinati, intercapedini, cavedi e ponticelli;
 - s. le occupazioni complessivamente inferiori al mezzo metro quadro o lineare, ad eccezione dei mezzi o impianti pubblicitari.
2. Per le occupazioni temporanee sono previste inoltre le seguenti riduzioni:
- a. occupazione temporanea generica da 16 e fino a 30 giorni: taxa ridotta del 30 per cento;
 - b. occupazione temporanea generica superiore a 30 giorni: taxa ridotta del 65 per cento;
 - c. occupazione da parte di esercizi commerciali in sede fissa da 16 e fino a 30 giorni: taxa ridotta del 30 per cento;
 - d. occupazione da parte di esercizi commerciali in sede fissa superiore a 30 giorni: taxa ridotta del 65 per cento;
 - e. occupazione con attrazioni dello spettacolo viaggiante da 16 e fino a 30 giorni: taxa ridotta del 30 per cento;
 - f. occupazioni con attrazioni dello spettacolo viaggiante superiore a 30 giorni: taxa ridotta del 65 per cento.
- Le suddette riduzioni si applicano solo sui giorni di occupazione successivi rispettivamente al 15° ed al 30° giorno.
3. Per le occupazioni effettuate mediante impianti pubblicitari della tipologia "cartello pubblicitario di cantiere o telone pubblicitario su ponteggio di cantiere" sono previste le seguenti maggiorazioni:
- a. occupazioni superiori ai 12 e fino a 24 mesi: taxa maggiorata del 25 per cento;
 - b. occupazioni superiori ai 24 e fino a 36 mesi: taxa maggiorata del 50 per cento;
4. Per aree di particolare interesse o pregio, possono essere previste dalla Giunta comunale maggiorazioni della taxa fino al 150% con riferimento a determinate categorie di soggetti o a specifiche tipologie di occupazione.
5. Nell'ambito di specifici piani, programmi o iniziative di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento approvati dalla Giunta comunale e riferiti ad aree cittadine, possono essere previste dalla Giunta stessa particolari riduzioni o rateizzazioni della taxa con riferimento a determinate categorie di soggetti, a specifiche tipologie di occupazione o a determinate aree urbane, nonché può essere prevista la possibilità di assolvere in unica soluzione quanto dovuto per le diverse annualità.



1. Per le occupazioni permanenti, il dirigente di cui all'art. 4, comma 4, deve inviare copia dell'atto di concessione al dirigente responsabile del Settore Tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa per le annualità successive a quella del rilascio. Il rilascio dell'atto di concessione è conseguente alla verifica del versamento della tassa per l'anno di rilascio ovvero.
2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno in cui si verifica il subentro, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento della tassa. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare della tassa medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento del conguaglio è effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore.
6. Il versamento potrà avvenire mediante l'apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero mediante altra modalità prevista dal Comune stesso. In caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione, il pagamento dovrà essere effettuato al concessionario del Comune.
7. Per le occupazioni temporanee il dirigente responsabile del settore concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa ed il rilascio dell'atto di concessione è conseguente alla verifica del versamento dell'importo totale.
8. La tassa, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, non può essere inferiore a Euro 15,00, salvo che nei casi di occupazioni effettuate per scopi di solidarietà. In tale ultimo caso il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 10,00 per le occupazioni permanenti ed Euro 5,00 per le occupazioni temporanee.
9. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con tassa d'importo complessivo uguale o superiore a Euro 250,00, è consentito il pagamento in quattro rate di pari importo scadenti il 30 aprile, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 30 novembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva alle predette date. In caso contrario l'importo della tassa dovrà essere saldato entro la data di scadenza della concessione.

Art.14 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del tassa



1. Per i versamenti relativi alle annualità successive alla prima, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione, il Settore Tributi provvede al controllo dei versamenti eseguiti e corregge gli eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento della tassa un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, della tassa e relativi interessi e sanzioni.
2. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I soggetti obbligati al pagamento della tassa possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate non spettano gli interessi legali.

Art.15 - Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa può essere effettuato in forma diretta dal Comune, oppure mediante affidamento. Detto affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art.16 – Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali e dall'art. 20 del D.L.vo 285/1992, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 65,00 a € 500,00.
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 689/1981.